

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

8 gennaio 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. 12 GENNAIO 2009 N. MECC. 200807168/104. ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA NEL P.R.I.U. SPINA 3 UMI I. ISTANZA DI RIDUZIONE VINCOLI CONVENZIONALI. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO SOSTITUTIVO. PRESA D'ATTO.

Proposta del Vicesindaco Tisi.

La Cooperativa Edilizia San Pancrazio a r.l. ed a proprietà divisa ha realizzato, sull'area compresa nel Programma di Riqualificazione Urbana "Spina 3" – U.M.I. I, l'intervento previsto nel progetto oggetto di Concessione edilizia numero 51/cc/2001 del 9 agosto 2001 e successiva variante numero 18V/cc/2002 in data 23 maggio 2002.

Tale intervento è stato convenzionato dalla Cooperativa Edilizia San Pancrazio a r.l. con atto unilaterale d'obbligo ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e con le prescrizioni, modalità e criteri risultanti dalla convenzione-tipo approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte il 21 giugno 1984, n. 714 – C.R. 6794; l'atto suddetto è stato formalizzato in data 27 gennaio 2003, rogito Notaio Paolo Reviglione repertorio n. 9683/7176, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 7 febbraio 2003.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009 (mecc. 0807168/104), la Città ha stabilito che è possibile ridurre la durata dei vincoli convenzionali ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 negli ambiti dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4", da attuarsi, su istanza dei soggetti proprietari delle unità immobiliari convenzionate e i loro eventuali aventi causa, secondo le seguenti modalità:

- la riduzione a 10 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già citati articoli del D.P.R. 380/2001, sarà subordinata alla corresponsione sia del contributo per costo di costruzione sia della quota degli oneri di urbanizzazione, della cui esenzione aveva beneficiato il soggetto attuatore e, per gli interventi di edilizia agevolata, alla restituzione del contributo pubblico, maggiorato degli interessi, alla Regione Piemonte, a condizione che quest'ultima rilasci preventivamente apposita autorizzazione;
- la riduzione a 20 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già citati articoli del D.P.R. 380/2001, con il mantenimento in capo ai titolari dei benefici economici summenzionati;
- la sostituzione degli atti convenzionali originari con specifici atti unilaterali d'obbligo, da formalizzarsi con atto pubblico, che saranno sottoscritti da ciascun soggetto interessato, il quale assumerà a suo carico ogni spesa conseguente.

In esecuzione della sopra citata deliberazione, con determinazione dirigenziale (mecc. 0901810/09) del 15 giugno 2009 sono state fissate le modalità da seguire per la sostituzione degli atti convenzionali originari ex artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, relativi agli interventi di edilizia convenzionata/agevolata negli ambiti dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4".

In data 5 marzo 2013, la Sig.ra Tortorelli Anna ha presentato istanza di riduzione dei vincoli convenzionali a 10 anni a far data dalla formalizzazione dell'atto unilaterale d'obbligo in data 27 gennaio 2003, rep. n. 9683/7176. sottoscritto dalla Cooperativa Edilizia San Pancrazio a r.l.

Il Civico Ufficio Tecnico ha calcolato il corrispettivo dovuto per la riduzione dei vincoli convenzionali in base a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in

data 12 gennaio 2009 (mecc. 0807168/104).

La Sig.ra Tortorelli Anna, in data 4 novembre 2013, ha dato incarico alla banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per l'emissione del bonifico di Euro 6.776,09 pari al corrispettivo dovuto alla Città per riduzione della durata dei vincoli a 10 anni quindi, in data 13 novembre 2013, con atto rogito notaio Paolo Reviglione rep. 24216/17799, registrato il 22 novembre 2013. n. 192035.1T e trascritto in data 22 novembre 2013 ai numeri 38076/6224, ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo per il definitivo svincolo del prezzo convenzionale, essendo nel frattempo trascorsi 10 anni dalla data del convenzionamento originario, in conformità a quanto approvato dalla Città al riguardo.

Occorre pertanto prendere atto del suddetto atto unilaterale sostitutivo, ai sensi della sopraccitata deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2009 (mecc. 0807168/104).

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 1**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di prendere atto dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo, a rogito Paolo Reviglione rep. 24216/17799, registrato il 22 novembre 2013. n. 192035.1T e trascritto in data 22 novembre 2013 ai numeri 38076/6224, con il quale, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009 (mecc. 0807168/104), si dà atto dell'assolvimento degli obblighi a carico della Sig.ra Tortorelli Anna in relazione all'avvenuto superamento del limite di 10 anni a far data

dalla formalizzazione dell'atto unilaterale d'obbligo rogito Notaio Paolo Reviglione repertorio n. 9683/7176, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 7 febbraio 2013, sottoscritto dalla Cooperativa Edilizia San Pancrazio a r.l. ed a proprietà divisa avente per oggetto l'intervento di edilizia residenziale convenzionata realizzato nel PRIU Spina 3, UMI I.

Il Vicesindaco
Elide Tisi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Antonio Fonseca

Verbale n. 1 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 13 gennaio 2014.